



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 30 settembre 2014
(OR. en)**

12974/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0219 (NLE)**

**COASI 96
ASIE 47
ELARG 92**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: PROTOCOLLO di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO DI ADESIONE
DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA, PER TENER CONTO
DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione europea",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI INDONESIA, di seguito "l'Indonesia",

dall'altra,

di seguito "le parti " ai fini del presente protocollo,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013 e visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di seguito "il trattato di adesione", firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed entrato in vigore il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO CHE l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, di seguito "l'accordo", è stato firmato a Giacarta il 9 novembre 2009;

CONSIDERANDO CHE la Repubblica di Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce come parte all'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo e dell'atto finale in lingua croata, allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana dell'accordo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dall'Indonesia secondo le rispettive procedure. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio dalla data della firma.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Fatto a ..., addì ...

PER L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

PER LA REPUBBLICA DI INDONESIA